

Articolo 752 della CEI 64-8/7 del 2021 prescrive l'utilizzo della presa interbloccata con le prolunghe

752.52.2 Collegamento di apparecchi alimentati tramite cavo flessibile

I cavi di collegamento con apparecchi mobili e trasportabili devono avere la minima lunghezza possibile; a tale scopo le prese fisse devono essere installate il più vicino possibile alla posizione in cui sarà utilizzato l'apparecchio mobile o trasportabile. La lunghezza del cavo, in generale, deve essere sufficiente per la connessione diretta agli apparecchi mobili. È consentito l'impiego di cordone prolungatore purché provvisto di presa con dispositivo di blocco (interblocco) per correnti superiori a 16 A; per correnti fino a 16 A la presa a spina mobile deve essere fornita di un dispositivo di ritenuta che ne impedisca il distacco involontario.

I cavi devono essere flessibili e devono essere installati in modo da non sottoporre a sforzi di trazione le connessioni dei conduttori ai morsetti terminali.

I cavi devono essere del tipo non propagante la fiamma (CEI EN 60332-1-2) ed avere guaina con funzioni antiabrasive.

Commento

752.52.2 Si ricorda che si considerano antiabrasive le guaine realizzate con materiali elastomerici o termoplastici, le cui proprietà meccaniche non siano inferiori a quelle prescritte dalla serie di Norme CEI EN 50363 (serie CEI 20-11) per il policloroprene di qualità Ky oppure EM2 oppure per il cloruro di polivinile di qualità R 16 oppure TM1.

**Il paragrafo 752.52.2
si trova all'interno della sezione 752
della norma relativamente agli
"Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo
e di intrattenimento".**

Articolo 752

Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento

1. I locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:
 - a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.;
 - b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).
2. I locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:
 - a. teatri,
 - b. cinematografi,
 - c. cinema-teatri,
 - d. auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento),
 - e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
 - f. sale da ballo e discoteche,
 - g. teatri tenda,
 - h. circhi,
 - i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
 - j. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
 - k. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.
3. Un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc., e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza.
4. Arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo.
5. Luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto).

Articolo 752

Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento

- 6.** Ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:
- a. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti;
 - b. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
 - c. aree libere per il ballo;
 - d. dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e. quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.
- 7.** Circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale.
- 8.** Gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.).
- 9.** Parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni.
(chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013).
- 10.** Stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012).
- 11.** Allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene
(chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013).
- 12.** Piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.